

N. R.G. [REDACTED]

**TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO****PRIMA CIVILE**

Nella causa civile iscritta al n. r.g. [REDACTED] promossa da:

[REDACTED] con il patrocinio dell'avv. MIGLIACCIO LUIGI

Ricorrente

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Resistente contumace

Il Giudice, dott.ssa Martina Flamini,
a scioglimento della riserva che precede,
esaminati gli atti,

letto il ricorso in opposizione al decreto di pagamento ex art. 82 DPR 115/2002, emesso in data 10.1.2017 e comunicato al difensore in data 11.1.2017, con il quale il Giudice di Pace di Milano ha liquidato all'avv. [REDACTED] la somma di euro 100,00, oltre i.v.a. e c.p.a. a titolo di compensi per le prestazioni professionali svolte dal difensore in favore di [REDACTED] – ammesso al patrocinio a spese dello Stato - nel procedimento di impugnazione del decreto di espulsione adottato dal Prefetto di Milano;

considerato che il difensore lamenta, in particolare: che il Giudice di Pace aveva erroneamente fatto riferimento alla tariffa giudiziaria in materia civile relativa ai procedimenti speciali davanti al giudice di pace, quando, invece, trattandosi di opposizione al decreto di espulsione, doveva farsi riferimento agli onorari per le cause in Tribunale; che la liquidazione dei compensi doveva essere effettuata tenendo conto del disposto dell'art. 142 del d.p.r. 115/2002; che la causa doveva essere ritenuta di valore indeterminabile;

sentito il difensore del ricorrente all'udienza in camera di consiglio;

rilevato che il Ministero della Giustizia non si è costituito;

ritenuto che, come argomentato dal difensore opponente, nel caso in esame – relativo ad attività svolta dal difensore nel procedimento ex art. 13 del D.Lgs. 286/1998, di competenza funzionale del Giudice di Pace – sono dovuti gli onorari previsti per le cause in Tribunale e che la liquidazione debba essere determinata tenendo conto di quanto previsto dagli artt. 82 e 142 DPR 115/2002;

Visti gli artt. 82 e 130 d.p.r. n. 115/2002



considerata la consistenza della causa e delle questioni trattate, e la natura dell'impegno professionale in relazione all'incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa;

osservato che, a norma del citato art. 82, i compensi debbono essere liquidati in modo che, in ogni caso, non risultino superiori ai valori medi delle tariffe professionali vigenti relative ad onorari, diritti ed indennità; e che, pertanto, essendo i "valori medi" il massimo liquidabile a carico dello Stato, essi vanno riservati ai casi particolarmente impegnativi, quale non è quello in questione (in ragione dell'ormai avvenuta standardizzazione delle questioni poste nell'elevato numero di procedimenti relativi all'oggetto in esame), e che tra i criteri indicati dal legislatore sono annoverati quelli della difficoltà e dell'esito del processo;

considerato che, nel procedimento in esame, l'attività difensiva si è esaurita nella preparazione del ricorso e nella partecipazione all'udienza di convalida e che, per lo svolgimento delle dette attività, possa essere riconosciuta al difensore, odierno opponente, la somma di euro 405,00, oltre i.v.a. e c.p.a.;

considerato che, infine, l'accoglimento del ricorso per importi inferiori a quelli richiesti dall'istante costituisca una ragione per compensare della metà le spese del presente procedimento, e che, per la restante parte, invece tali spese di lite devono essere riconosciute al difensore opponente e liquidate nella somma di euro 160,00;

P.Q.M.

Accoglie il ricorso e, in riforma del decreto di liquidazione emesso dal Giudice di Pace di Milano il 10.1.2017, liquida al ricorrente, Avv. [REDACTED] la somma di euro 405,00, oltre i.v.a. e c.p.a. come per legge.

Compensa per il 50% le spese del presente procedimento e condanna il Ministero della Giustizia al pagamento, in favore di [REDACTED] della restante parte delle spese di lite, pari al 50% delle spese, pari ad euro 160,00 oltre i.v.a. e c.p.a. come per legge.

Manda alla cancelleria per le comunicazioni di Sua competenza.

Milano, 27 novembre 2017

Il Giudice
dott. Martina Flamini

